




Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000122 del 18/04/2014

- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
- VISTA** la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
- VISTO** l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere a) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree naturali protette terrestri e marine;
- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
- VISTA** l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;





VISTO il decreto interministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, di istituzione dell'area marina protetta denominata "Secche della Meloria";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 217 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 21 ottobre 2009, che affida provvisoriamente la gestione dell'area marina protetta "Secche della Meloria" all'ente parco regionale del "Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli";

VISTA la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", trasmessa in data 9 marzo 2011 dall'ente parco regionale, in qualità di ente gestore dell'area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

VISTO il decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con il quale la segreteria tecnica per tutela del mare e la navigazione sostenibile è stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare;

VISTE le ulteriori richieste formulate in data 12 luglio 2013 dall'ente gestore sulla base del processo di condivisione svolto in sede locale in merito al Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria";

VISTA la nota prot. 42799/PNM del 9 agosto 2013 con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, la proposta di Regolamento è stato trasmesso all'ente gestore per il parere della Commissione di riserva;

VISTO il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 17 ottobre 2013 sulla proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria";


CONSIDERATO che la Commissione di riserva ha, tra l'altro, evidenziato che nel Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria" sono presenti meri errori materiali relativi alle coordinate geografiche di zonazione e al numero della carta nautica di riferimento riportate;

CONSIDERATO altresì che nel decreto istitutivo dell'area marina protetta "Secche della Meloria" sono presenti meri errori materiali relativi alle coordinate geografiche di delimitazione della stessa;

VISTO l'articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", sulla base dell'istruttoria e degli





approfondimenti tecnici svolti in merito alla proposta di regolamento presentata dall'ente gestore;

DECRETA

Articolo 1

E' approvato il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Articolo 2

A parziale rettifica dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2009, istitutivo dell'area marina protetta, il comma 1 è così sostituito:

1. L'area marina protetta "Secche della Meloria" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 4 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine			Longitudine		
A	43°	36'	45" N	010°	07'	00" E
B	43°	36'	45" N	010°	12'	20" E
C	43°	35'	05" N	010°	14'	20" E
D	43°	32'	06" N	010°	14'	20" E
E	43°	30'	58" N	010°	07'	00" E

Articolo 3

A parziale rettifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 217 del 28 luglio 2009, recante il Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, i commi 1, 2 e 3 sono così sostituiti:


1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione cartografica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.

2. La zona A di riserva integrale comprende il seguente tratto di mare, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

- a) il tratto di mare immediatamente ad ovest della Torre della Meloria, delimitato dai seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
M	43°	33'	40" N	010°	11'	20" E
N	43°	33'	40" N	010°	12'	50" E
P	43°	32'	10" N	010°	12'	50" E
Q	43°	32'	10" N	010°	11'	20" E





3. La zona B di riserva generale comprende il seguente tratto di mare, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare circostante la zona A, delimitato dalle congiungenti i seguenti punti:


Punto	Latitudine			Longitudine		
F	43°	33'	55" N	010°	09'	40" E
G	43°	33'	55" N	010°	13'	30" E
H	43°	32'	00" N	010°	13'	30" E
L	43°	32'	00" N	010°	09'	40" E


Articolo 4

Per tutto quanto non specificato nel presente decreto restano in vigore le disposizioni del decreto interministeriale del 21 ottobre 2009 istitutivo dell'area marina protetta, e le disposizioni del Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, approvato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 217 del 28 luglio 2011.

Roma,

Gian Luca Galletti





REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "SECHE DELLA MELORIA"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima.
2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attività consentite dell'area marina protetta, sono quelle stabilite dal decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze del 21 ottobre 2009, e dal "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Secche della Meloria" approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 n. 217, come modificati dal decreto ministeriale di approvazione del presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono, le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5160018 "Secche della Meloria" e relativa designanda ZSC, ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che non prevede il calpestio dei fondali;
 - e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
 - f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
 - g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

- h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
- j) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- k) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che costituiscono titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- m) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- n) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- p) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171;
- q) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- r) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico
- s) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione con o senza autorespiratore;
- t) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

- u) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente con quanto disposto dal regolamento CE 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;
- v) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- w) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- x) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.
- y) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- z) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- aa) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- bb) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, nonché alla didattica subacquea;
- cc) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- dd) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3 e 5 rispettivamente del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e del Regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009 n. 217.
2. E' fatta salva la delimitazione dell'area marina protetta come prevista dall'articolo 4 del decreto istitutivo, come modificato dal decreto ministeriale di approvazione del presente Regolamento.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta “Secche della Meloria”, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, è affidata come previsto dall'articolo 7 del decreto 21 ottobre 2009 di istituzione dell'area marina protetta “Secche della Meloria” all'Ente Parco regionale del “Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli”.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta “Secche della Meloria” cui deve attenersi l'ente gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
 - a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007, all'Ente Parco regionale è affidata altresì la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadente nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale del detto sito Natura 2000.
6. L'Ente Parco regionale, in quanto ente gestore del SIC e della designanda ZSC contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat.

Articolo 5 – Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta è nominato dal Presidente dell'ente gestore tra i soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
 - b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
 - d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati;
 - f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Articolo 6 – Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
 - a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b. le proposte di modifica ed aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c. la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento, della richiesta, inviata dall'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata, e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione o alle modalità della sua acquisizione in rete. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I^a fascia.
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III: DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7 – Zonazione e attività consentite nelle zone dell'area marina protetta

1. E' fatta salva la zonazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 n. 217 "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria", così come modificata dal decreto di approvazione del presente Regolamento.
2. E' fatta salva la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Secche della Meloria", di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2009 n. 217 "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Secche della Meloria".
3. La zona B, ai soli fini dello svolgimento delle attività di pesca professionale e pesca sportiva, immersioni e visite guidate subacquee, è suddivisa nelle sottozone B1 e B2 come di seguito individuate:

➤ sottozona B1, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
	°	'	'' N	°	'	'' E
M'	43°	33'	55'' N	010°	11'	20'' E
M	43°	33'	40'' N	010°	11'	20'' E
N	43°	33'	40'' N	010°	12'	50'' E
P	43°	32'	10'' N	010°	12'	50'' E
Q	43°	32'	10'' N	010°	11'	20'' E
Q'	43°	32'	00'' N	010°	11'	20'' E
H	43°	32'	00'' N	010°	13'	30'' E
G	43°	33'	55'' N	010°	13'	30'' E

➤ sottozona B2, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine			Longitudine		
	°	'	'' N	°	'	'' E
F	43°	33'	55'' N	010°	09'	40'' E
M'	43°	33'	55'' N	010°	11'	20'' E
Q'	43°	32'	00'' N	010°	11'	20'' E
L	43°	32'	00'' N	010°	09'	40'' E

Articolo 8 – Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 9 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Articolo 10 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente e' tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.

Articolo 11 - Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.

Articolo 12 – Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione è consentita nel rispetto delle ordinanze dell'Autorità marittima competente.

Articolo 13 – Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Nella sottozona B1 e nella zona C le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a. nei siti e negli orari determinati dall'ente gestore, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
 - b. nei siti autorizzati entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:
 - a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

- b. non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo di materiale;
 - c. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore;
 - d. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - e. e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore e alla locale autorità marittima la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - f. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.
4. L'ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee e' consentito, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
5. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante.
6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:
- a. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - b. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;
 - d. gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
 - e. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee;
 - f. requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono:
- a. indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta:

- a. i residenti e i proprietari di abitazioni nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa;
- b. i concessionari di uno spazio acqueo e i possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa;
- c. i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conformi alla direttiva);
 - casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.
2. Nella sottozona B1 e nella zona C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore aventi sede legale ed operativa nei comuni di Livorno e Pisa, secondo le seguenti modalità:
 - a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente;
 - b. nei siti determinati dall'ente gestore, segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
 - c. nei siti autorizzati l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Nella sottozona B1 le visite guidate subacquee, di cui al precedente comma, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 16 subacquei per ciascuna immersione, rispettando tale numero anche a bordo dell'unità navale;
 - b. per 4 giorni a settimana, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, e 2 giorni a settimana nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un numero di turni giornalieri disposto dall'ente gestore.
 - c. non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.
4. Nella zona C le visite guidate subacquee di cui al precedente comma 2 sono consentite in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore per un massimo di 2 guide per 16 subacquei per ciascuna immersione.
5. Nella sottozona B1 e nella zona C sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, esclusivamente diurne.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al comma 3 del precedente articolo.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
11. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
12. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito alle autorità preposte al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nel registro saranno comunicati semestralmente all'ente gestore che li potrà utilizzare per le finalità istituzionali.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a. attestare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, che almeno una delle guide del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
 - b. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
 - c. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
 - d. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - e. assicurare agli utenti la diffusione dell'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
 - f. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.
14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe

in misura ridotta i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a. motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
- b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a. il numero massimo di autorizzazioni;
- b. i requisiti di eco-compatibilità
- c. i siti di immersione;
- d. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
- e. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
- f. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
- g. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
- h. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

Articolo 15 – Disciplina delle navigazioni da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nella zona A non è consentita navigazione.
3. Nelle zone B e C è consentita la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante.
4. Nella zona B è consentita la navigazione, previa autorizzazione dell'ente gestore:
 - a. alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
 - b. ai natanti;
 - c. alle imbarcazioni in linea con almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
 - casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistemi di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
5. Nella zona C è consentita la navigazione:

- a. alle unità navali di cui al precedente comma;
 - b. ai natanti e alle imbarcazioni;
 - c. alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.
 7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione in zona B, i soggetti interessati devono versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale.

Articolo 16 – Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate dall'ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Nella zona C è consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, alle navi da diporto in siti individuati dall'ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Gli specchi acquei adibiti a campi ormeggio per il diporto, individuati con apposito provvedimento dall'ente gestore, sono posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
 - a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
 - c. la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area indicata dall'ente gestore.
 - d. non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
 - e. non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - f. non è consentito l'ormeggio di più di una imbarcazione al singolo gavitello;
 - g. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
 - h. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
 - i. non sono consentite le attività che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.

6. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
 - a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 8 lettera c;
 - c. alla durata della sosta.
7. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 30.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta:
 - a. i residenti e proprietari di abitazioni nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa;
 - b. i concessionari di uno spazio acqueo, i possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa;
 - c. i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità.
 - motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
 - casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

Articolo 17 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nella zona A l'ancoraggio non è consentito.
2. Nelle zone B e C non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati da praterie di *Posidonia oceanica* o altre Fanerogame marine e su formazioni a coralligeno, individuate e cartografate dall'ente gestore.
3. Nelle zone B e C è consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione dell'ente gestore a natanti e imbarcazioni, dall'alba al tramonto, esclusivamente su fondali inerti, sabbiosi o ciottolosi.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti sono tenuti a versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.
5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di *Posidonia oceanica* e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.

Articolo 18 – Disciplina dell'attività di trasporto marittimo di linea

1. Nelle zone A e B non è consentita la navigazione del trasporto marittimo di linea.

2. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il trasporto marittimo di linea.

Articolo 19 – Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 15.
3. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
6. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore, al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30, commisurato:
 - a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
 - c. alla durata del permesso.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente

alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;

9. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti secondo quanto oggetto di autorizzazione.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e visite guidate. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
 - a. il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate;
 - b. i requisiti di eco-compatibilità.

Articolo 20 – Disciplina dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 15.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma 2 sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa, fino al raggiungimento dell'70% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 5 e, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
 - b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
- a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30.
7. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
- a. fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
 - b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
 - c. acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attività consentite e del presente Regolamento.

Articolo 21 – Disciplina delle attività di whale-watching

1. Nella zona A non è consentita l'attività di whale watching
2. Nell'area marina protetta, le imprese che esercitano l'attività di whale-watching devono essere autorizzate dall'ente gestore.
3. A tal fine, le imprese devono presentare istanza all'ente gestore, nel periodo 1° febbraio - 30 aprile di ciascun anno, dimostrando di avere acquisito specifiche competenze nell'ambito del riconoscimento dei cetacei e sulla loro biologia, anche attraverso specifici corsi di formazione.
4. All'interno dell'area marina protetta le unità adibite ad attività di whale-watching, possono operare solamente se dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel.
5. Ciascun operatore autorizzato dovrà presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.
6. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

7. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
- a. non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
 - b. nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
 - c. non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
 - d. non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione;
 - e. nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
 - f. non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
 - g. non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
 - h. non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
 - i. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
 - j. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;
 - k. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
 - l. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Articolo 22 – Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca con attrezzi trainati, sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
2. Nella zona A non è consentito alcuna attività di pesca professionale.
3. Nella sottozona B2 è consentita l'attività di pesca professionale, previa autorizzazione dell'ente gestore, alle imprese individuali o in forma cooperativa aventi sede legale nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalità in alternativa tra loro:
 - a. reti da posta fisse per una lunghezza non superiore a 2500 metri, calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo;
 - b. palangari sino ad un massimo di 250 ami di dimensioni non inferiori a 22 *millimetri*;

- c. lenza e canna come previsto da normativa vigente.
4. Nella sottozona B1 è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), esercitato dai pescatori professionisti residenti nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data del 21/04/2010, autorizzati dall'ente gestore per un numero non maggiore di 10 autorizzazioni nominali, con le seguenti modalità:
- dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno;
 - esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 7 centimetri aculei inclusi, per un massimo di 500 esemplari per giorno di pesca, per pescatore professionale;
 - per un numero massimo di 4 giorni settimanali per pescatore professionale;
 - esclusivamente a mano mediante immersione in apnea, senza provocare il danneggiamento e l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi;
 - i rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci di mare devono essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di raccolta del riccio di mare e in base agli esiti dello stesso, adegua eventualmente con successivo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina delle attività di raccolta.
6. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attività di piccola pesca artigianale, alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data entra in vigore del decreto istitutivo dell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalità in alternativa tra loro:
- reti da posta fisse per una lunghezza non superiore a 2500 metri, calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo;
 - palangari sino ad un massimo di 500 ami di dimensioni non inferiori a 22 millimetri;
 - lenza e canna come previsto da normativa vigente.
7. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il prelievo professionale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
8. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, resta salva la facoltà dell'ente gestore, con

successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari;
- c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non.

11. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale e al prelievo dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*) devono comunicare annualmente all'ente gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

Articolo 23 – Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nella zona A non è consentito svolgere attività di pescaturismo.
2. Nella sottozona B2 e nella zona C è consentita l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti, alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti, alla stessa data, nel registro di ciascuna cooperativa.
3. Le attività di pescaturismo devono utilizzare gli attrezzi e le modalità stabilite per la piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo 22, e sono riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

Articolo 24 – Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite:
 - a. la pesca subacquea.
 - b. la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea.
 - c. le gare di pesca sportiva.
2. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie:
 - a. Cernia (*Epinephelus sp.*);
 - b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - c. Corvina (*Sciaenops ocellatus*);
 - d. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);

- e. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
- f. Astice (*Homarus gammarus*);
- g. Cicala (*Scyllarus arctus*);
- h. Magnosa (*Scyllarides latus*);
- i. Favollo (*Eriphia verrucosa*);
- j. Nacchera (*Pinna nobilis*);
- k. Patella gigante (*Patella ferruginea*)
- l. Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*)
- m. Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)

3. Nella zona A e nella sottozona B1 non è consentito svolgere attività di pesca ricreativa.
4. Nella sottozona B2 è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai residenti nei comuni di Livorno e Pisa, con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a. da unità navale per un numero massimo di 3 pescatori ricreativi;
 - b. da unità navale, con bolentino o canna con mulinello con un numero massimo di 2 ami;
 - c. da unità navale con un numero massimo di 2 lenze alla traina;
 - d. un quantitativo massimo di cattura cumulativo giornaliero di 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore;
 - e. non è consentita la pesca alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging" e similari;
 - f. non è consentito l'utilizzo di palangari, filaccioni e nasse;
 - g. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari).
5. Nella zona C è consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai residenti nei comuni di Collesalveti, Livorno e Pisa con gli stessi attrezzi e modalità di cui al precedente comma.
6. Il transito di unità navali con attrezzi da pesca e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
7. Ai fini del rilascio delle autorizzazione alle attività di pesca ricreativa, i soggetti richiedenti devono:
 - a. indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare;
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 30.
8. Ai fini delle attività di monitoraggio, i soggetti autorizzati alle attività di pesca ricreativa devono comunicare annualmente all'ente gestore i dati sulle catture tramite apposito libretto di pesca fornito dall'ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
9. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua

il monitoraggio delle attività di pesca e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina della pesca ricreativa, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi utilizzabili;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari;
- c. misure minime di cattura per le varie specie;
- d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "SECHE DELLA MELORIA"

Articolo 25 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto recante il regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta "Secche della Meloria".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 26 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, sugli appositi moduli ritirabili presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. l'oggetto;
 - c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
 - e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.

5. L'ente gestore si riserva la facoltà, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni già rilasciate.
6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, rilasciare, particolari autorizzazioni anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare..

Articolo 27 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 28 – Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui all' articolo 26 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 29.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 29 – Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva al fine di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli può essere effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle rilevate esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore ove non specificato, potrà privilegiare le richieste avanzate dai residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, fatto salvo quanto stabilito comma 2 del presente articolo, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

5. L'ente gestore pubblicizza anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a. qualora l'attività sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal Regolamento delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta e dal presente Regolamento;
 - c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta;
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di inadempienza del soggetto richiedente, sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 30, ove previsti.

Articolo 30 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio della relativa autorizzazione ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base *giornaliera*, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nelle zone B e C è disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso e la navigazione nella zona B dell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione al periodo dell'armamento e alle caratteristiche dell'unità navale; A tal fine, per i residenti e proprietari di abitazioni nei comuni di Livorno, Collesalveti e per i fruitori abituali, l'ente gestore può richiedere un corrispettivo forfettario mensile o annuale e rilasciare un apposito contrassegno autorizzatorio denominato "tessera di ingresso del diportista".

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nelle zone B e C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base mensile e annuale in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale. A tal fine, previo accordo con l'armatore richiedente, l'ente gestore può richiedere un corrispettivo per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri non residenti nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa in entrata nell'area marina protetta.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di whale watching è disposto su base mensile e annuale.
13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca ricreativa nella zone B e C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
14. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.
15. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - a. versamento sul conto corrente postale o bancario intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Secche della Meloria", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela delle diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina delle attività consentite e/o del presente Regolamento.

Articolo 32 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Ai fini della sorveglianza l'ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato.

Articolo 33 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento all'entrata in vigore sarà affisso, insieme al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite, in tutte le strutture dell'area marina protetta, nonché presso la sede legale ed amministrativa dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione, del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del Regolamento di disciplina delle attività consentite nel sito internet dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento, del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura l'esposizione del presente Regolamento, del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del regolamento di disciplina delle attività consentite in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 34 – Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta del 21 ottobre del 2009 e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la

ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, nel regolamento di disciplina delle attività consentite e nel presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. L'ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, è immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Articolo 35 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 217,

DECRETO 24 marzo 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, quarta e quinta tranche. (10A04025). Pag. 14

DECRETO 24 marzo 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Monopoly». (10A04298) Pag. 16

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 marzo 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», nel valore di € 0,65. (10A04159) Pag. 17

DECRETO 22 marzo 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di francobolli celebrativi del 150° anniversario della Spedizione dei Mille, nei valori di € 0,60, € 0,65, € 0,85 e € 1,00 (foglietto € 3,10). (10A04160) Pag. 19

DECRETO 22 marzo 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di francobolli celebrativi di Europa 2010, libri per l'infanzia, nei valori di € 0,60 e € 0,65. (10A04161) Pag. 20

DECRETO 22 marzo 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo celebrativo della Confindustria, nel centenario della fondazione, nel valore di € 1,40. (10A04162) Pag. 21

DECRETO 26 marzo 2010.

Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, eco-compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro. (10A04297) Pag. 22

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 marzo 2010.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali. (10A03965) Pag. 26

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 22 dicembre 2009.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse. (10A04060) Pag. 27

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 21 ottobre 2009.

Istituzione dell'Area marina protetta denominata «Secche della Meloria». (10A03786) Pag. 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica


DELIBERAZIONE 17 dicembre 2009.


Integrazione del cofinanziamento statale in favore del POR Obiettivo 3 - Regione Abruzzo - Programmazione 2000/2006. (Deliberazione n. 123/2009). (10A04296) Pag. 47

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DETERMINAZIONE 11 marzo 2010.

Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici. (Determinazione n. 2). (10A04003) Pag. 48





C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 5.000.000,00	*
016073027	TARANTO	Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 6.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE	€ 1.425.900.000,00	

10A04060

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DECRETO 21 ottobre 2009.

Istituzione dell'Area marina protetta denominata «Secche della Meloria».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ed in particolare l'art. 31 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al punto 3), le Secche della Meloria.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;


Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;





Visto lo studio conoscitivo propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», effettuato dall'Università di Pisa - Dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio;

Viste le integrazioni sugli studi conoscitivi propedeutici trasmessi in data 17 novembre 2003 dall'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana e il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia applicata «Guido Bacci»;

Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 20 marzo 2007;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dalla Provincia di Pisa, dal Comune di Livorno e dal Comune di Pisa, trasmesso dalla medesima Regione Toscana con nota prot. n. 124/93025/12 del 28 luglio 2005, con il quale le suddette Amministrazioni concordano sulla necessità di affidare la gestione dell'area marina protetta Secche della Meloria al Parco naturale regionale «Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli»;

Considerato che il Collegio della sezione centrale di controllo di legittimità su atti della Corte dei conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'istituzione dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Secche della Meloria», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espressa dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821 del 3 ottobre 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espressa dalla Provincia di Livorno con nota prot. n. 14021 del 14 marzo 2007;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso in data 24 gennaio 2008 Repertorio atti n. 7/CU dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Secche della Meloria»;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

È istituita l'area marina protetta denominata «Secche della Meloria».


Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

«acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

a) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;





b) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

c) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

d) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

e) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale ponte o gavittello;

f) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

g) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

h) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità

L'istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Secche della Meloria» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 4 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	43° 36'. 45" N	010° 07'. 0" E
B	43° 36'. 45" N	010° 12'. 2" E
C	43° 35'. 05" N	010° 14'. 2" E
D	43° 32'. 06" N	010° 14'. 2" E
E	43° 30'. 58" N	010° 07'. 0" E

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.


Attività non consentite


Nell'area marina protetta «Secche della Meloria» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e compromettere le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento adottato a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al successivo art. 6, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;





d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti.

Art. 6.

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Secche della Meloria», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

Art. 7.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, è affidata provvisoriamente all'Ente Parco regionale del «Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciucoli». Con successivo decreto ministeriale, la gestione è confermata al suddetto Ente, ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalementi marittimi e di quanto necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» a cui si deve attenere il soggetto gestore.

4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Commissione di riserva

La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Secche della Meloria» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:


a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2.

b) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

c) il programma annuale relativo alle spese di gestione;

d) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;

e) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.



Art. 10.

Demanio marittimo

I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Secche della Meloria», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

1. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

2. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e rinascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché la zonazione e i regimi di tutela previsti dal Regolamento di disciplina di cui all'art. 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo

e/o al Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6.

Art. 12.

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Secche della Meloria», nonché all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della disciplina dell'area marina protetta oltre che all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari ad € 250.000,00, con le disponibilità del capitolo 7351 dell'unità previsionale di base 21.5.4.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009.

2. A decorrere dall'anno 2009, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, una somma non inferiore ad € 100.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta «Secche della Meloria», compatibilmente con le disponibilità iscritte sulla Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'Ambiente» - Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.5.2 «Interventi», capitolo 1646 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare.

Art. 13.

Sorveglianza

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 14.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta di «Secche della Meloria» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.


Roma, 21 ottobre 2009


*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
PRESTIGIACOMO


*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 338









Livorno, 17 ott. 2013

**Verbale della Seduta della Commissione Riserva
dell'Area Marina Protetta
*Secche della Meloria***

La Commissione di Riserva (di seguito Commissione) si è riunita il giorno 17 ott. 2013 alle ore 14:45 nella sede dell'Area Marina Protetta *Secche della Meloria* (di seguito AMP), a Livorno, per discutere l'ordine del giorno previsto in sede di convocazione (Allegato 1) e costituito dai seguenti punti:

1. Insediamento della Commissione di Riserva.
2. Espressione di parere sulla bozza del Regolamento di esecuzione dell'AMP (agosto 2013).

Risultano presenti

Luigina Fattorosi, rappresentante delle associazioni ambientaliste.

Leonardo Gonnelli, rappresentante del Comune di Livorno.

Antonio Maturani, presidente e rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito Ministero dell'Ambiente).

Massimo Seno, rappresentante della Direzione marittima - Capitaneria di porto di Livorno.

Fabrizio Serena, rappresentante della Regione Toscana.

Leonardo Tunesi, rappresentante di ISPRA.

Assente giustificato

Roberto Giangreco, rappresentante del Ministero dell'Ambiente.

Sono presenti inoltre, per fornire tutte le informazioni alla Commissione e con funzione di

Verbale della Seduta della Commissione Riserva AMP Secche della Meloria


Livorno, 17 ott. 2013



E-mail: parco@sanrossore.toscana.it - Uffici Area Marina Protetta: Piazza del Pamigione 1/2, I-57123 Livorno,
www.ampsecchedellameloria.it; Twitter: @Amp_Meloria - Sede legale Ente gestore: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, Palazzo degli Stalloni, Cascine Vecchie di San Rossore, I-56122 Pisa Tel. +39 050 539111 www.parcosanrossore.org - PEC:
protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pc-certificata.it
cod. fisc. 93000640503 - p. Iva 00986640506



Roberto Giangreco



segreteria tecnica, il Direttore dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (di seguito Ente gestore) Andrea Gennai ed il Responsabile della gestione dell'AMP, Antonio Perfetti.

DOCUMENTI ALLEGATI

1. Prot. Ente gestore AMP "Secche della Meloria" n°10288 del 4 ott. 2013. Invio con PEC alla stessa data ore 13:44. Lettera di convocazione della seduta della Commissione di Riserva dell'AMP "Secche della Meloria" per il 17 e 18 ott 2013.
2. Prot. Ente gestore AMP "Secche della Meloria" n°7519 del 12 lug. 2013. Lettera con istruttoria per l'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta "Secche della Meloria" (documento pdf di 1 pg. con allegati A + A1-A7).
 - A. Report sul processo di condivisione in sede locale dell'iter di approvazione del Regolamento di esecuzione... dell'AMP "Secche della Meloria" (documento pdf di 15 pg.).
 - A1. Ministero dell'Ambiente (prot. PNM-2012-0009660 del 14 mag 2012) - Maggio 2012. Istruttoria per l'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Secche della Meloria" (documento pdf di 28 pg.).
 - A2. Federopesca Toscana, Legapesca Toscana. 2012. Osservazioni relative alle nuove proposte di regolamento ed organizzazione dell'area marina protetta delle "Secche della Meloria" (documento pdf di 3 pg.).
 - A3. WWF Livorno. Settembre 2012. Osservazioni al regolamento Parco della Meloria (documento pdf di 3 pg.).
 - A4. Consorzio Nautico di Livorno e Coordinamento circoli nautici della costa livornese. Aprile 2013. Considerazioni generali sull'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria (documento pdf di 25 pg.).
 - A5. AAMPIA. 2012. Proposta di introduzione della pesca in apnea non professionale quale attività sperimentale (documento pdf di 13 pg.).
 - A6. ASD Spaziosub Livorno. Agosto 2012. Divieto della pratica della pesca sportiva in apnea nella AMP Secca della Meloria (documento pdf di 10 pg.).
 - A7. ASD Spaziosub Livorno. Settembre 2012. Modifiche al regolamento (documento pdf di 4 pg.).
3. Prct. Ministero dell'Ambiente 0042799/PNM del 9 ago. 2013. Lettera con istruttoria per l'approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria" (documento pdf di 1 pg. + allegato A)
 - A. Bozza del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Secche della Meloria" (documento pdf di 25 pg.).
4. Centro Sviluppo Ittico Toscano inviato da consorzioecesit@pec.it l'8 ott. 2013 ore 11:22 ad oggetto Regolamento di esecuzione e organizzazione AMP "Secche della Meloria" (documento pdf di 6 pg.).
5. Foglio con firme di presenze della Commissione di Riserva della seduta del 17 ott. 2013 (documento png 1 pg.).
6. Documento presentato in sede di riunione il 17 ott. 2013. Contributo di pensiero del C.V. (C.P.) Massimo Seno sul "Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria" (documento pdf 4 pg.).


Il Presidente Antonio Maturani, dopo aver verificato la regolarità della convocazione ed il numero legale dei convenuti (Allegato 5), da avvio alla seduta alle ore 14.50.

Dopo alcune parole di benvenuto del Direttore dell'Ente gestore Andrea Gennai, quelle del Presidente della Commissione, e la presentazione di tutti i membri, viene avviato l'esame della bozza del *Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Secche della Meloria"* (di seguito Regolamento) inviata all'Ente gestore dell'AMP dal Ministero dell'Ambiente nell'agosto 2013 (Allegato 3).

Dapprima vi sono alcune discussioni sulle definizioni (Art. 2) e, anche a questo proposito, il Commissario Seno consegna agli atti uno scritto (Allegato 6) che introduce l'argomento della verifica della chiarezza delle definizioni proposte nel Regolamento. In particolare la discussione si è



Antonio Maturani



rivolta sui concetti di pesca ricreativa e sportiva, pesca turismo e pesca subacquea. Nello specifico, al punto r. dell'art. 2 del Regolamento si consiglia di adottare il termine riassuntivo di pesca non professionale intesa come pesca sportiva e ricreativa (vedi sotto).

Riguardo alla chiarezza della rappresentazione cartografica dell'AMP, il commissario Seno evidenzia inoltre che, nonostante alcune segnalazioni effettuate nel tempo dalla Capitaneria di porto di Livorno, permane la problematica concernente il puntuale inquadramento grafico dell'area sulla documentazione ufficiale.

Infatti:

- la carta nautica di riferimento indicata nel D.M. n. 217 del 28.7.2009 è erroneamente indicata in quella edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova n. 104 (che in realtà rappresenta il litorale di Savona e non quello di Livorno). La carta nautica corretta dovrebbe essere la n. 4 (carta nautica che rappresenta invece la zona che va da San Rossore al canale di Piombino e le Isole d'Elba, di Capraia e di Gorgona); in ogni caso
- la rappresentazione delle coordinate geografiche dell'area marina protetta, tratte dalla normativa vigente, sulla suddetta carta nautica n. 4 non produce, quale risultato grafico, le aree riportate sulla mappa allegata al Regolamento ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 79 del 6 aprile 2010.

A titolo di mero contributo, il Commissario Seno riferisce che la rappresentazione grafica dell'area marina protetta operata dalla Capitaneria di porto di Livorno, per usi interni, sulla carta nautica n. 4 rende evidente la problematica in parola.

Al riguardo, auspica pertanto una risoluzione rapida della problematica, peraltro necessaria per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Riguardo a questo medesimo punto, Perfetti ricorda che già il progetto approvato per i segnalamenti della zona A dell'AMP prevede la installazione degli stessi sulle coordinate scritte nel Regolamento generale dell'AMP e non in quelle fornite dalla rappresentazione grafica inserita nello stesso provvedimento.

Sull'abilitazione per portatori di disabilità visiva per gli accompagnatori sub (art. 14 c.13 lett. a.), la Commissione ravvisa la concreta necessità di verificare, da parte del Ministero dell'Ambiente, la reale applicabilità dell'articolo.

Verbale della Seduta della Commissione Riserva AMP Secche della Meloria

Livorno, 17 ott. 2013



E-mail: parco@sanrossore.toscana.it - Uffici Area Marina Protetta: Piazza del Pamiglione 1/2, I-57123 Livorno, www.ampsecchedellameloria.it; Twitter: @Amp_Meloria - Sede legale Ente gestore: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Palazzo degli Stalloni, Cascine Vecchie di San Rossore, I-56122 Pisa Tel. +39 050 539111 www.parcosanrossore.org - PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provincia.pcertificata.it
cod. fisc. 93000640503 - p. Iva 00986640506



Handwritten signature

Riguardo all'art. 17 (ancoraggio) e alle previste (nel Regolamento) attività di monitoraggio tecnico-scientifico, e alla necessità da parte dell'AMP di disporre di una cartografia degli habitat bentonici presenti al suo interno, Serena ricorda che la Regione Toscana ha sottoscritto una convenzione con il Ministero dell'Ambiente relativa alla Marine Strategy che ha, tra i compiti, lo studio in Toscana dell'habitat del coralligeno. Tunesi fa inoltre presente che l'habitat prateria di *Posidonia oceanica* è stato mappato, in momenti diversi, lungo tutte le coste italiane. Nello specifico, in Toscana queste attività sono state condotte con tre distinte convenzioni (una per le acque strettamente costiere, una per le Isole minori ed una per l'Isola d'Elba). Per questo motivo suggerisce di verificare che questo tipo di cartografia sia disponibile anche per l'area della Meloria. A questo proposito ricorda che ISPRA ha una nave da ricerca dotata di apparecchiatura adeguata per la mappatura delle praterie di posidonia e che questo tipo di informazione è ritenuta molto importante anche per rispondere a quanto richiesto dalla Marine Strategy (ed anche per il Decreto 152, direttiva acque, che prevede siti di campionamento di posidonia, e dove è data per completa la conoscenza della sua distribuzione nella Regione Toscana). Viene inoltre fatto presente che le attività di studio in carico alla Regione Toscana afferenti alla convenzione sottoscritta con il Ministero dell'Ambiente dovranno essere completate entro aprile 2014. Viene inoltre fatto presente che le attività di studio finalizzate alla predisposizione di una carta della distribuzione della prateria di posidonia e geomorfologica può essere condotta con apparecchiature quali *Multibeam* o il *Side Scan Sonar*, che consentono di coprire l'area di interesse in pochi giorni di prospezione e che sono in grado di fornire prodotti cartografici che costituiscono la base per successive attività di cartografia bionomica, di monitoraggio e per un'efficace applicazione dell'art. 17 del Regolamento.

Riguardo alla pesca, vien rilevato che nel Regolamento è presente un disequilibrio nella zona B (Art. 22) c. 3. tra la pesca non professionale (consentita) e la piccola pesca artigianale (non consentita ad esclusione di una sotto-area orientale per un massimo 10 pescatori professionali di ricci). In linea generale parrebbe più in linea con le esigenze di tutela ambientale intermedie tra la zona A e la zona C proibire la pesca sportiva e la pesca professionale, oppure ammettere solo quella professionale. È necessario quindi, a giudizio di questa Commissione, una proposta ri-equilibratrice che permetta non solo il manifestarsi dello spill-over tipico legato all'effetto riserva, ma anche un uso dell'area B che, da una parte ne consolidi gli effetti dal punto di vista biologico (area sufficientemente grande senza disturbi) e, dall'altra, che permetta a visitatori subacquei di



Handwritten signature




apprezzare i positivi effetti della protezione, consentendo inoltre all'AMP di valorizzare opportunamente questo aspetto (diving e snorkeling). Quest'ultimo punto è particolarmente importante per un incremento, anche in prospettiva di breve termine, di tali attività culturali ed economiche di assoluta sostenibilità ambientale e della sicurezza per gli operatori ed i turisti, proponendo di applicare una logica di pianificazione degli usi che riduca la possibile conflittualità tra "usi non-consumativi" (come le visite subacquee) e "consumativi" (forme di prelievo come la pesca) in medesime aree. Questa proposta si sostanzia quindi con una sottodivisione funzionale dell'area B facile da individuare sul campo e su mappa composta da una sotto-area a levante (B') dove sono previste le attività dei subacquei (diver) e, per quanto riguarda le attività di prelievo, solo quella condotta dai pescatori professionali di ricci, e in una sotto-area a ponente (B'') dove è prevista l'attività di piccola pesca artigianale e di quella non professionale. Nella prima sotto-area B' si propone inoltre, per la pesca dei ricci, una riduzione delle giornate settimanali da 7 a 4 e, parallelamente, un incremento a 500 esemplari il giorno prelevati. Questi sono solo principi riequilibratori che andranno concretamente applicati con un piano di pesca che avrà ulteriori misure: p.e. turnazioni delle aree e delle attività comprendendo, dove è il caso, un differenziamento delle aree di pesca professionale rispetto a quella non professionale ecc.

Sotto-area B' (WGS 84):


M'	43° 33' 55" N	010° 11' 2" E
G	43° 33' 55" N	010° 13' 3" E
H	43° 32' 00" N	010° 13' 3" E
Q'	43° 32' 00" N	010° 11' 2" E

Sotto-area B'' (WGS 84):

F	43° 33' 55" N	010° 09' 4" E
M'	43° 33' 00" N	010° 11' 2" E
Q'	43° 32' 55" N	010° 11' 2" E
L	43° 32' 00" N	010° 09' 4" E



[Handwritten signature]



Di seguito sono riportate le modifiche al Regolamento proposte dalla Commissione di Riserva nella riunione del 17 ott. 2013 in modo organico (in rosso le modifiche).

Art. 2 – Definizioni

c. 1. r. ~~“pesca ricreativa e sportiva”~~ “pesca non professionale”, l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;

Art. 6 – Commissione di riserva

c. 4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, ~~fax~~, posta elettronica certificata; deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione o alle modalità della sua acquisizione dalla rete. In caso di urgenza, la convocazione della seduta può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.

Art. 13 – Disciplina delle immersioni subacquee

c. 3 lett. d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore e alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati.

Articolo 17 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

c. 2. Nelle zone B e C non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati da praterie di *Posidonia oceanica* o altre Fanerogame marine e su formazioni a coralligeno individuate dall'Ente gestore e cartografate.

Articolo 21 – Disciplina delle attività di whale-watching

Inserire un nuovo comma 1:

1. Nella zona A non è consentita l'attività di whale-watching.


Verbale della Seduta della Commissione Riserva AMP Secche della Meloria

Livorno, 17 ott. 2013

E-mail: parco@sanrossore.toscana.it - Uffici Area Marina Protetta: Piazza del Pamiglione 1/2, I-57123 Livorno,
www.ampsecchedellameloria.it; Twitter: @Amp_Meloria - Sede legale Ente gestore: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, Palazzo degli Stalloni, Cascine Vecchie di San Rossore, I-56122 Pisa Tel. +39 050 539111 www.parcosanrossore.org - PEC:
protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it
cod. fisc. 93000640503 - p. iva 00986640506



[Handwritten signature]



Articolo 20 – Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto

c. 1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle di unità da diporto adibite a noleggio e locazione.

Articolo 22 – Disciplina dell'attività di pesca professionale

c. 1. Nell'Area Marina Protetta non sono consentiti la pesca a strascico con attrezzi trainati, sciabica, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.

c. 3. Nella zona B non è consentita l'attività di pesca professionale, fatta eccezione per il prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), esercitato dai pescatori professionisti residenti nei Comuni di Collesalveti, Livorno e Pisa alla data del 21/04/2010, autorizzati dall'E. G. per un numero non maggiore di 10 autorizzazioni nominali, con modalità di cui al successivo comma 5 e limitatamente all'area ovest della Torre della Meloria, definita dalle seguenti coordinate:

43° 33' 55" N	010° 12' 5" E
43° 32' 00" N	010° 12' 5" E
43° 33' 55" N	010° 13' 3" E
43° 32' 00" N	010° 13' 3" E

la restante piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, alle imprese, individuali o in forma cooperativa aventi sede legale nei comuni di Collesalveti, Livorno o Pisa alla entrata in vigore del Decreto istitutivo dell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative iscritti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, può essere invece esercitata nell'area (B") definita dalle seguenti coordinate:

43° 33' 55" N	010° 09' 4" E
43° 33' 00" N	010° 11' 2" E
43° 32' 55" N	010° 11' 2" E
43° 32' 00" N	010° 09' 4" E

con i seguenti attrezzi e modalità in alternativa tra di loro:


a. reti da posta fisse per una lunghezza non superiore a 2.500m, calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo;

b. palangari sino ad un massimo di 250 ami di dimensioni non inferiori a 22 mm.

c. 5. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, il prelievo professionale del



[Handwritten signature]



riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, secondo le modalità di seguito elencate:

a. dal 1° ottobre al 30 aprile:

b. mediante immersione in apnea esclusivamente a mano, senza provocare il danneggiamento e l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi:

c. in numero massimo di 3500 esemplari per giorno di pesca, per un numero massimo di 4 giorni settimanali, per pescatore professionale:

d. esclusivamente di esemplari di taglia non inferiore a 7 centimetri di diametro, aculei compresi.

e. i rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci di mare devono essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

c. 9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;


b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c. misure minime e quantità di cattura delle specie aliutiche commerciali e non:


Articolo 23 – Disciplina dell'attività di pescaturismo

c. 2. Nella zona B e C è consentita l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Collesalveti, Livorno e Pisa alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti, alla stessa data, nel registro di ciascuna cooperativa.

c. 3. le attività di pescaturismo, devono utilizzare gli attrezzi, e svolgersi nelle aree e con le modalità stabilite per la piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo 22, e sono riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo delle necessarie documentazioni previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività.



Handwritten signature



Articolo 24 – Disciplina dell'attività di pesca non professionale (sportiva e ricreativa)


- c. 13. Nell'AMP non è consentita la pesca subacquea.
- c. 14. All'interno dell'area marina protetta è vietata la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea ~~che non siano preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.~~
- c. 16. Nell'area marina protetta non è consentita ~~la pesca sportiva~~ il prelievo delle seguenti specie:
.....
- c. 17. Nella zona A non è consentito svolgere attività di pesca ~~ricreativa~~.
- c. 18. Nella zona B non è consentita la pesca non professionale ad eccezione ~~Nella~~ "zona B" dove è consentita ~~la tale pesca ricreativa~~, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti nei Comuni di Collesalveti, Livorno, Pisa con le seguenti modalità:
- c. 19. Nella zona C è consentita la pesca non professionale ~~ricreativa~~, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli stessi attrezzi e modalità di cui al precedente comma.


Articolo 30 – Corrispettivi per le autorizzazioni

- c. 2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore, sentiti gli enti locali, con autonomo provvedimento, preventivamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.
- c. 15. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità:
- a. con versamento sul conto corrente postale o bancario intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Secche della Meloria", indicando in causale l'autorizzazione richiesta:.....

Alle ore 21:00 termina la seduta della Commissione di Riserva.

IL PRESIDENTE
Antonio Maturani







22 NOV. 2013

Pisa,
Prot. n° 12043/1-5.4
in via pec e email

Dirigente Maria Carmela Giarratano
pec: dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
email: giarratano.mariacarmela@minambiente.it
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la protezione della natura e del mare
Divisione IV programmazione e sviluppo delle aree naturali
protette
Via Colombo 44 - 00147 ROMA

e p.c. Al Presidente della Commissione di Riserva
email: maturani.antonio@minambiente.it

Oggetto: invio del parere della commissione di riserva sul Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Secche della Meloria

Si fa seguito all'invio della bozza del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Secche della Meloria da parte di codesto ministero il 9 ago 2013 prot. N°0042799/PNM, inviando in allegato del verbale della Riunione della Commissione di riserva del 17 ott 2013, in cui si esprime il parere su tale regolamento.

Si resta in attesa dei successivi sviluppi istruttori e della pubblicazione in gazzetta di tale regolamento, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e collaborazione.

Cordiali saluti,

AP

IL DIRETTORE

Andrea Gennai




E-mail: direttore@sanrossore.toscana.it - Uffici Area Marina Protetta: Piazza del Pernigione 1/2, 57123 Livorno,
www.ampsecchedelameloria.it - Sede legale Ente Gestore: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
Palazzo degli Stalloni, Cascine Vecchie di San Rossore, 56122 Pisa Tel. 050 539111
www.parcosanrossore.it - PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provvisa.pcoertificata.it
cod. fisc. 9300640503 - p. iva 00986640506



1 di 1





SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 aprile 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare

DECRETO 28 luglio 2009, n. 217.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria». (10G0063). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 17 marzo 2010.

Concessione del trattamento di mobilità per i lavoratori della S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. (Carrefour SSC Srl). (Decreto n. 50852). (10A04024). Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 2 marzo 2010.


Modifica del decreto 9 febbraio 2010 relativo alla proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove, non presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993, in combinazione con sostanze attive note iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (10A03968). Pag. 12

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 18 febbraio 2010.

Integrazione delle deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero. (10A04277). Pag. 13





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. 217.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ed in particolare l'articolo 31 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al punto 3), le Secche della Meloria;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree

marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821 del 3 ottobre 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Provincia di Livorno con nota prot. n. 14021 del 14 marzo 2007;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria»;

Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 853/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;

Vista la nota del 6 giugno 2008, prot. UL/2008/5116, con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del Regolamento di disciplina e delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 246






Allegato di cui all'articolo 1**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA
PROTETTA "SECHE DELLA MELORIA"****(ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Secche della Meloria", delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.


Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
 - f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
 - g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;





- i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- k) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- l) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- n) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavittello;
- o) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- p) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- q) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
- s) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- t) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- u) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- v) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.





Art. 3 – Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Secche della Meloria", e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 – Zonazione dell'area marina protetta


1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica della carta n. 104 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
 - a) il tratto di mare immediatamente ad ovest della Torre della Meloria, delimitato dai seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
M	43° 33' 40" N	010° 11' 2" E
N	43° 33' 40" N	010° 12' 5" E
P	43° 32' 10" N	010° 12' 5" E
Q	43° 32' 10" N	010° 11' 2" E

3. La zona B di riserva generale comprende il seguente tratto di mare, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
 - a) il tratto di mare circostante la zona A, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
F	43° 33' 55" N	010° 09' 4" E
G	43° 33' 55" N	010° 13' 3" E
H	43° 32' 00" N	010° 13' 3" E
L	43° 32' 00" N	010° 09' 4" E

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
5. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.






Art. 5 - Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Secche della Meloria" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

Zona A di riserva integrale	<ul style="list-style-type: none"> a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;
Zona B di riserva generale	<ul style="list-style-type: none"> a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante; d) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; e) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; f) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; i) l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; k) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno e Pisa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro






	<p>di ciascuna cooperativa;</p> <p>l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni di Livorno e Pisa;</p> <p>m) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede nei Comuni di Livorno e Pisa;</p> <p>n) le immersioni subacquee, autorizzate dal soggetto gestore.</p>
Zona C di riserva parziale	<p>a) le attività consentite in zona A e in zona B;</p> <p>b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;</p> <p>c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>d) la navigazione a motore ai mezzi di linea e di servizio, a velocità non superiore a dieci nodi;</p> <p>e) la pesca sportiva con lenza e canna, senza l'utilizzo di nasse, palangari e filaccioni, riservata ai residenti nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa;</p> <p>f) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa.</p> <p>g) le immersioni subacquee.</p>

2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
 - c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;

Art. 6 - Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.





3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III Disposizioni finali

Art. 7 - Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.





4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

Art. 9 – Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.

